

CONCLUSIONI DELLA TAVOLA ROTONDA

Roberto Binetti

Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Istituto Superiore di Sanità, Roma

Dalle presentazioni degli oratori che hanno partecipato alla Tavola Rotonda e dall'interessante dibattito che è seguito, sulla base anche delle domande e dei commenti dei presenti in sala, emergono alcune considerazioni di carattere generale, che possono essere così sintetizzate:

- La contemporanea entrata in applicazione di una serie di disposizioni afferenti sia al Regolamento CLP che al Regolamento REACH (applicazione nuovi criteri GHS per le sostanze, conseguente necessità di adeguare le SDS, notifica delle classificazioni all'ECHA, prima scadenza delle registrazioni REACH) rappresenta un elemento di estrema preoccupazione per l'industria, che dovrà impegnarsi al massimo delle proprie capacità sia in termini di risorse umane che in termini economici. Il problema diventa ancora più evidente per le PMI, quasi sempre prive della necessaria expertise e quindi costrette a rivolgersi a consulenti esterni.
- La complessità delle norme in questione ha portato alla necessità di produrre una notevole quantità di linee guida e documenti tecnici che facilitino una comune interpretazione dell'articolato e degli allegati tecnici. Tuttavia la stesura di tali documenti guida ha richiesto più tempo del previsto, e su alcuni argomenti specifici il lavoro è ancora in corso, con le scadenze previste dalla norma ormai imminenti e inderogabili. Ciò sta inevitabilmente creando una situazione di disagio dovuta troppo spesso alla mancanza di punti fermi e condivisi proprio nei punti di più difficile interpretazione;
- La figura del rappresentante unico (*Only Representative*, OR) del produttore extra-europeo è essenziale nel REACH, assumendo in tale contesto un ruolo determinante. Purtroppo tale figura non è prevista dal Regolamento CLP, e le aziende importatrici dovranno agire in proprio, ad esempio per la notifica delle classificazioni, spesso prive delle informazioni che magari sono disponibili presso l'OR;
- L'obbligo di predisporre la SDS estesa, contenente la sintesi degli scenari di esposizione appropriati, rappresenta un ulteriore problema per le imprese, trattandosi di una novità assoluta che avrà forti ripercussioni su tutta la gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro;
- Va ricordato che il campo di applicazione del Regolamento CLP è più ampio rispetto a quello del Regolamento REACH, perché quest'ultimo, almeno per quanto riguarda gli obblighi di registrazione, copre solo le sostanze che superano 1 t/anno, mentre il CLP prescinde dai quantitativi prodotti e/o immessi sul mercato. Questo significa che nel caso delle sostanze che rimangono al di sotto di 1 t/anno viene meno la fonte primaria di dati, cioè la registrazione, e sarà necessario, come per la precedente normativa, fare riferimento ai soli dati di letteratura;
- Notevole sarà anche l'impatto sulle cosiddette "legislazioni a valle", cioè tutte quelle norme che si rifanno ai criteri di classificazione della Direttiva 67/548/CEE, e che dovranno essere adeguate per tener conto del nuovo sistema;

- Nell'ambito del commercio di prodotti chimici ci si trova molto spesso a importare da Paesi Terzi miscele piuttosto che sostanze isolate, con la difficoltà in molti casi di reperire perfino l'esatta composizione chimica del prodotto. Sarà quindi necessario rivedere profondamente il rapporto fra produttore e importatore, considerando che quest'ultimo dovrà essere pienamente consapevole della natura chimica dei prodotti che importa dovendo assumere in prima persona tutte le responsabilità legate all'applicazione delle norme in questione.
- Estremamente positiva in ogni caso risulta l'attività di supporto che le Associazioni industriali del settore chimico stanno garantendo alle imprese associate.
- In questo nuovo contesto risulta essenziale il ruolo delle strutture periferiche del Servizio Sanitario Nazionale, che hanno il delicato compito di rendere credibile l'intero impianto normativo attraverso una attenta ed efficace attività di vigilanza sul territorio. Di particolare rilievo in tale ambito è stata la pubblicazione dell'Accordo Stato-Regioni del 29.10.2009 che ha stabilito le modalità per la realizzazione di una rete nazionale di vigilanza e la creazione di un tavolo centrale di coordinamento. Particolarmente efficace è anche risultata la recente iniziativa mirata alla formazione di operatori di vigilanza, mediante l'istituzione di Corsi interregionali.
- L'esistenza di una fase transitoria durante la quale potranno essere applicati entrambi i sistemi di classificazione complica ulteriormente sia l'attività delle imprese che quella degli organi di vigilanza.
- Sono stati tuttavia sottolineati anche gli aspetti positivi e i vantaggi del nuovo regime classificatorio, primo fra tutti l'adozione di un unico linguaggio a livello mondiale che ha inglobato anche le norme di etichettatura per il trasporto delle merci pericolose.
- È stata anche sottolineata l'importanza dell'Helpdesk Nazionale per il CLP, che opera presso il Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell'ISS, e che fornisce un prezioso supporto alle imprese.
- Infine, si sta sviluppando l'idea di creare sportelli informativi a livello regionale, allo scopo di soddisfare una esigenza informativa di base, limitando il ricorso agli Helpdesk nazionali (Helpdesk REACH presso il Ministero Sviluppo Economico e Helpdesk CLP presso il CSC dell'ISS) solo nel caso di quesiti più tecnici e articolati. Le Camere di Commercio potrebbero essere coinvolte nella creazione di una rete di Helpdesk regionali sul Regolamento REACH, mentre le ASL potrebbero realizzare una rete di Helpdesk regionali sul Regolamento CLP.

In conclusione, l'auspicio generale è che tutti gli attori coinvolti a vario titolo nell'applicazione del Regolamento CLP, a sua volta strettamente legato all'attuazione del Regolamento REACH, possano creare sinergie e reti di scambio di informazioni e di assistenza reciproca per cogliere tutti insieme la sfida che viene dagli Organi comunitari, mirata nel suo complesso al miglioramento della salute umana e dell'ambiente, pur tutelando la competitività delle imprese europee rispetto a quelle extra-UE.